



462/2024
sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 1°luglio 2024,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Patrizia Pino per i ricorrenti, l'Avv.
Flavia Incletolli per l'Inps, il Tenente Colonnello
Valentina Pighin del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri per il Ministero della Difesa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78851 del registro di
Segreteria, promosso dai sig.ri. XX , C.F.

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, resi-
dente in OMISSIS, YY

C.F. OMISSIS nato il OMISSIS a OMISSIS e
residente in OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS

KK C.F. OMISSIS, nato il
OMISSIS a OMISSIS rappresentati e difesi dall'Avv.
Giovanna Passiatore e dall'Avv. Patrizia Pino del
Foro di Roma, giuste procure speciali in calce al
presente atto, ed elettivamente domiciliati presso
il loro studio sito in Roma, in Viale Mazzini 120.

CONTRO

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro
p.t. rappresentato e difeso a mezzo del Comando Ge-
nerale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale
Amministrativo (C.F.93030280692), in persona del Ca-
po Servizio Trattamento Economico pro-tempore Col.
amm. Lorenzo Graticola (C.F. GRTLNZ70E24B963S),
presso il cui Ufficio, in Chieti Scalo, viale Bene-
detto Croce n. 154, è legalmente domiciliato;

INPS Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale,
in persona del Presidente pro tempore rappresentato
e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo
Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, p.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con
il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla
Via Cesare Beccaria n. 29.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno
chiesto:

- la declaratoria del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico percepito, con decorrenza 1° gennaio 2015, tenendo conto del maturato diritto alla percezione del terzo assegno di funzione maturato nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, con condanna alla corrispondenza delle differenze dei relativi ratei maturati e non percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 21, del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78, successivamente convertito nella legge 30 luglio 2010 nr. 122, nonché dell'art. 8 comma 1-bis della L. n. 122/2010, nella parte in cui non si prevede che per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 abbiano effetto, non solo ai fini esclusivamente giuridici, ma anche ai fini pensionistici.

In particolare, Parte attrice ha dedotto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cessati gli effetti del "blocco salariale" per il personale in servizio del comparto difesa e sicurezza. La normativa di riferimento non ha tuttavia contemplato in maniera alcuna la situazione giuridico-economica del Personale delle Pubbliche Amministrazioni collocato in quiescenza e/o in ausiliaria nel periodo di vigenza normativa del blocco stesso cioè nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014. Stante la carenza sul punto, appare evidente che nei confronti di tutti coloro - come i ricorrenti - collocati in quiescenza e/o in ausiliaria nel predetto arco temporale, non è ad oggi possibile ricondurre alle "progressioni di carriera comunque denominate" e conseguite nel periodo di vigenza del blocco (1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2014) alcuna valenza retributiva al fine della rielaborazione delle spettanze utili a trattamento pensionistico. In buona sostanza, la lacuna normativa impedisce di fatto sia la rideterminazione della base pensionabile ai fini del trattamento di quiescenza spettante al personale cessato dal

servizio, per qualsivoglia ragione, durante il periodo di blocco sia il conseguente riconoscimento della conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza 1° gennaio 2015;

- la illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1 e comma 21, del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78, successivamente convertito nella legge 30 luglio 2010 nr. 122, nonché dell'art. 8 comma 1-bis della L. n. 122/2010, nella parte in cui non prevede che per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto, per i predetti anni, non solo ai fini esclusivamente giuridici, ma anche ai fini pensionistici, ai fini dunque della rielaborazione delle spettanze utili a trattamento pensionistico, per asserito ed evidente contrasto con gli artt. 3, 36 comma 1, 38 comma, e 53 Costituzione, nonché con il combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38 Cost. e con il combinato disposto degli art. 2, 23, 53 Cost.

2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio a mezzo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e con memoria ha dedotto:

- preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita in favore del TAR, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 e 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che gli attuali ricorrenti sono appartenenti ad una delle Forze di Polizia ad ordinamento Militare dello Stato (personale in regime di diritto pubblico). Tenuto conto, infatti, che il computo del trattamento pensionistico spettante è strettamente correlato al trattamento stipendiale percepito in attività, si rappresenta che gli stessi ricorrono a Codesta Ecc.ma Corte dei Conti per l'applicazione di benefici ai fini pensionistici senza, tuttavia, aver mai rivendicato, né stragiudizialmente né in giudizio, l'eventuale spettanza dell'emolumento oggetto di ricorso, non corrisposto sul trattamento economico di attività per effetto del c.d. blocco stipendiale;
- l'inammissibilità del ricorso in ragione della omessa formulazione, da parte dell'interessa-

to, di previa specifica istanza in via amministrativa ai sensi dell'art.153, comma I lettera b) del C.G.C., volta ad ottenere il beneficio, richiesto per la prima volta con il ricorso introduttivo, unico atto, allo stato, recante una richiesta in tal senso;

- nel merito, l'infondatezza del ricorso in quanto in conformità alle disposizioni che hanno introdotto il c.d. blocco stipendiale (prorogato sino al 31.12.2014), nonché di quelle che ne hanno determinato la cessazione degli effetti, il beneficio reclamato non è stato attribuito ai ricorrenti (congedati a domanda in data antecedente alla cessazione degli effetti del blocco).

3.L'Inps si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'infondatezza della domanda e della questione di legittimità costituzionale prospettata. Al riguardo ha richiamato giurisprudenza contabile.

4.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal Ministero della

Difesa resistente, in considerazione che il petitum del ricorso è volto alla valorizzazione di emolumenti ai soli fini della rideterminazione della pensione, e non ai fini dell'accertamento del diritto alla liquidazione degli stessi. La questione, pertanto, si prospetta in termini di fondatezza o infondatezza nel merito, in rapporto con la possibilità, prima di tutto, di ottenere una rideterminazione della pensione sulla base di emolumenti e contributi che non sono effettivamente e concretamente stati corrisposti, e in secondo luogo, in rapporto alle vigenti disposizioni che disciplinano le voci pensionabili da tenere presenti ai fini della determinazione della pensione (Corte conti Lazio n.18/2017).

2. Pari negativo apprezzamento va espresso all'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa formulazione di previa specifica istanza in via amministrativa ai sensi dell'art.153, comma I lettera b) del C.G.C., in considerazione del noto orientamento negativo dell'Amministrazione in relazione a istanze aventi ad oggetto il riconoscimento di siffatto beneficio.

3. Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto. Infatti, la normativa, contestata in questa sede, che ha determinato il blocco dei meccanismi di

adeguamento retributivo, ha altresì specificato espressamente che non danno luogo a successivi recuperi. Si tratta di disposizioni che sono passati al vaglio della Consulta (sent. 167/2020) anche in relazione ai principi costituzionali invocati nel ricorso.

In più occasioni, il Giudice delle leggi ha sostanzialmente ritenuto legittimo il blocco retributivo nel pubblico impiego, ove limitato nel tempo per esigenze di contenimento della spesa pubblica (sentt. nn. 200/2018; 96/2016; 178/2015; 154/2014; 310/2013; 304/2013).

La Corte costituzionale, tra l'altro, ha affermato che le "esigenze di politica economica giustificano interventi che, come quello in esame, comprimono solo temporaneamente gli effetti retributivi della progressione in carriera" e che la limitazione degli incrementi stipendiali è tale da non compromettere l'adeguatezza complessiva della retribuzione; ha evidenziato anche che "il contenimento della retribuzione nel periodo suddetto ha comportato, come conseguenza, che la retribuzione, calcolata con il criterio limitativo in questione, è stata anche la base di calcolo della contribuzione previdenziale ed è quella rilevante ai fini della quantificazione del

trattamento pensionistico, sia nel generalizzato sistema contributivo, sia in quello residuale retributivo" e che "la ricaduta del blocco stipendiale sui trattamenti di quiescenza, sia che abbia ad oggetto incrementi retributivi automatici, sia che concerna miglioramenti stipendiali per progressioni di qualifica, è quindi proporzionale alla contribuzione stipendiale sulla retribuzione effettivamente percepita dal dipendente e non altera il canone di complessiva adeguatezza delle pensioni di cui all'art. 38, comma secondo, della Costituzione".

Sul punto conclude che l'incidenza del "fluire del tempo" costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa. Peraltro, aggiunge che "il differenziale tra la retribuzione percepita (perché "spettante" in ragione del criterio limitativo suddetto) e quella che altrimenti sarebbe stata percepita dal pubblico dipendente, rappresenta una quota di retribuzione virtuale non rilevante ai fini pensionistici".

La scelta del legislatore, con il "blocco degli adeguamenti retributivi", è stata quella di conseguire un risparmio di spesa, ma non un rinvio della spesa, non essendo previsto alcun differimento del

ricomputo a data successiva al 2015.

Alla stregua di queste argomentazioni, gli automatici stipendiali del periodo 2011-2015 non devono essere considerati, proprio in ragione della richiamata disciplina: "gli anni 2011 - 2015, non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti" (Sez. Lazio, sentt. n. 671/2021; n. 21/2021; 74/2021; 741/2021; 742/2012; 743/2021). Tutto ciò considerato, nessun diritto è riconosciuto al ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico, riferito al periodo di blocco retributivo.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

4. Le spese sono compensate per la complessità della questione, alla luce della recente pronuncia di costituzionalità del Giudice delle leggi.

5. Non vi è luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- Dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti;
- Rigettare l'eccezione di inammissibilità del ri-

corso;

- nel merito, respinge il ricorso.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02.10.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
02.10.2024 12:34:26
GMT+02:00